



COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca – Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 Reg. del 21.10.2023

OGGETTO: **Tariffe TARI 2024: approvazione**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 9,30, convocato come avvisi scritti in data 16.10.2023 prot. n. 9265 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Domenico Giorgi, in seduta pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente
1	Bartolo Bruno	Sindaco	Si
2	Grasso Domenico	Consigliere	Si
3	Cosmo Francesco	Consigliere	Si
4	Moscatello Mario	Consigliere	Si
5	Pelle Sebastiano	Consigliere	No
6	Scalia Angela Stefania	Consigliere	Si
7	Giorgi Domenico	Consigliere	Si
8	Panetta Patrizia	Consigliere	On line
9	Brugnano Giuseppe	Consigliere	On line
10	Zoccola Benedetto	Consigliere	On line
11	Rombolà Adelina	Consigliere	No
12	Micelotta Alberto	Consigliere	No

PRESENTI: 9 _ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Caterina GIROLDINI;

Durante la trattazione del presente punto all'o.d.g. sono presenti il Sindaco e n. 9 consiglieri comunali. Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

-il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;

-il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere =====;

per come riportati in calce alla presente deliberazione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Durante la trattazione del presente punto sono presenti il Sindaco e n. 9 consiglieri. Assenti n. 2 consiglieri (Giorgi Giuseppe – Rombolà Adelina).

Assume la presidenza il Presidente del consiglio Avv. Giorgi Domenico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertato il numero legale

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

Preliminarmente relaziona brevemente sul presente punto all'ordine del giorno il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Segue un breve dibattito sull'argomento ed il primo a prendere la parola è il consigliere Zoccola Benedetto il quale esprime qualche perplessità sull'iter tecnico di approvazione delle tariffe.

Interviene il consigliere Luigi Vaccaro evidenziando che non abbassando le tariffe Tari si rischia di penalizzare sempre di più quella parte dei cittadini che pagano regolarmente le tasse.

Prende la parola il consigliere di maggioranza Cosmo Francesco il quale, nel condividere la necessità di abbassare le tariffe TARI per alleviare il peso fiscale sui cittadini, chiede alla minoranza di proporre ed offrire delle soluzioni alternative rispetto all'attuale modus operandi che allo stato attuale, per ragioni tecnico finanziarie, non consente di abbassare le tariffe. Un abbassamento delle tariffe porta l'Ente sulla strada del dissesto finanziario, cosa che si vuole evitare. Prosegue evidenziando che, per quanto possibile, con le proprie finanze, il Comune di San Luca dà un contributo ai cittadini; si guardino ad esempio le tariffe particolarmente irrisorie dei servizi a domanda individuale quali scuolabus e servizio mensa scolastica.

Prende nuovamente la parola il consigliere Luigi Vaccaro il quale propone quale possibile soluzione quella adottata da un altro comune Calabrese che si è dotato di un compattatore che smaltisce l'umido favorendo un risparmio di spesa che ha consentito un abbassamento delle tasse ai cittadini.

Alle ore 10.50 esce il consigliere Giuseppe Brugnano collegato online su piattaforma google meet.

La seduta prosegue con la presenza del Sindaco e n. 8 consiglieri comunali. Assenti n. 3 consiglieri (Giorgi Giuseppe – Rombolà Adelina – Giuseppe Brugnano).

Interviene nuovamente l'assessore Cosmo Francesco il quale evidenzia che allo stato attuale non ci sono le condizioni per adottare soluzioni diverse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”; (lett. i);

Richiamate:

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,

Deliberazione n. 57/2020/rif;

Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

Deliberazione n. 493/2020/R/rif;

Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 15.06.2021 il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 è stato elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF e revisionato infraperiodo dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per € 460.256,00, così ripartiti: COSTI FISSI € 115.306,00 - COSTI VARIABILI € 344.950,00;

Ricordato che il termine per validare Pef e per approvare le tariffe Tari 2024 per i comuni rimane fissato al 30 aprile 2024, come stabilito dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021;

Considerata la volontà di approvare le tariffe TARI 2024 ai fini dell’imminente scadenza per l’approvazione del Bilancio 2024-2026, riservandosi di poter approvare l’aggiornamento biennale 2024-2025 al Pef 2022-2025, non avendo allo stato la completezza delle informazioni/modelli per poter procedere a tale aggiornamento;

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Vista

- la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025 da parte dell’organo di revisione dell’Ente, acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 1986 del 17.03.2023, con verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il

coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

- il parere sulla proposta di approvazione dell'articolazione tariffaria TARI 2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 1987 del 17.03.2023;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che "... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ..." e dall'altro altresì che "... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...";

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a specifica società specializzata del settore;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui agli Allegati alla presente relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Luca, non risulta pienamente operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente

Visto il Regolamento TARI

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti : 9

Votanti : 9

Favorevoli : 7

Contrari : 1 (Benedetto Zoccola)

Astenuti : 1 (Luigi Vaccaro)

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90, costituendone motivazione;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe per l'anno 2024, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 3) di dare atto che l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Pef, sarà elaborato entro il 30/04/2024 con eventuale, in caso di discostamento dei valori dal precedente, riapprovazione delle relative tariffe;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI anno 2024, con separata votazione espressa nei modi di legge:

Presenti : 9

Votanti : 9

Favorevoli : 7

Contrari : 1 (Benedetto Zoccola)

Astenuti : 1 (Luigi Vaccaro)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

COMUNE DI SAN LUCA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(EX ART. 49 I° comma, e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO	TARIFE TARI 2024 : APPROVAZIONE
----------------	--

Sulla su indicata proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.-bis del decreto legislativo n.267/2000;

Il responsabile Area Economico Finanziaria
Dr. Vincenzo Colarco




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(EX ART. 49 I° comma, e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO	TARIFE TARI 2024 : APPROVAZIONE
----------------	--

Sulla su indicata proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.-bis del decreto legislativo n.267/2000;

Il Responsabile Area Economico finanziaria
Dr. Vincenzo Colarco



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Avv. Domenico Giorgi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Caterina Giroladini

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente Deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ (Prot. _____)

Data _____

IL RESPONSABILE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni;

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA (D.Lgs n. 267/2000 – Legge Costituzionale n. 3/2001)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 del Dlg. N. 267/2000)

Perché, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Caterina Giroladini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Caterina Giroladini